

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1371

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1995

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991,
n. 256, recante norme sull'attuazione della direttiva n. 86/
457/CEE, relativa alla formazione specifica in medicina
generale

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, per l'adeguamento dell'Italia alle normative comunitarie di esercizio professionale, nel verbale d'intesa tra Ministro della sanità, delegazioni regionali e sindacati, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di medicina generale viene richiesto il titolo formativo conseguito dopo un tirocinio in strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e presso l'ambulatorio di un medico convenzionato.

A tutt'oggi la quasi totalità delle regioni non ha ancora attivato i corsi biennali limitandosi alla sola selezione per l'accesso e, quindi, per il 1° gennaio 1995 non è ipotizzabile che alcuno abbia conseguito il titolo di cui all'articolo 2, comma 1 del predetto decreto.

Ai gravi ritardi di cui sopra deve aggiungersi l'effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che, ponendo ad esaurimento il comparto di guardia medica e medicina dei servizi e salvaguardando i diritti dei soli titolari al 31 dicembre 1993, ha di fatto gravemente leso le legittime aspirazioni di buona parte dei medici inseriti nelle graduatorie regionali per l'accesso alla medicina generale che, verosimilmente, avrebbero raggiunto la titolarità di guardia medica e medicina dei servizi entro il 31 dicembre 1994. Detta titolarità consente, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 256 del 1991, l'accesso alla medicina generale.

Questo numeroso comparto di precari, che vantano importanti titoli di servizio ri-

sulta di fatto, per l'effetto perverso del combinato disposto dei decreti legislativi n. 256 del 1991 e n. 502 del 1992, definitivamente tagliato fuori da ogni circuito lavorativo, visto che la nuova convenzione sarà unica e comprenderà nella medicina generale anche le funzioni di guardia e servizi.

Il danno per questi medici risulta ancora più evidente se si considera che all'anticipo di più di un anno dei termini ultimi per la titolarità, si aggiunge la circostanza che, a costoro era interdetta la frequenza dei corsi biennali abilitanti, perchè appunto impegnati nelle attività precarie.

È evidente la necessità di porre rimedio definitivamente a dette incongruenze restituendo agli operatori la certezza del diritto sancito dal decreto legislativo n. 256 del 1991 e disatteso dal decreto legislativo n. 502 del 1992 mentre il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, pur riconoscendo l'incongruenza della norma precedente, con l'introduzione nel decreto n. 502 dell'articolo 8, comma 1-bis, ha rimediato solo parzialmente, sicchè il diritto di esercitare la medicina generale rimane limitato agli iscritti nella graduatoria all'8 agosto 1991, e, peraltro, in subordine ai titolari del corso biennale. Per quanto sopra, e non prevedendosi al 1° gennaio 1995 titolari del corso biennale è ipotizzabile la proposta di estendere al 31 dicembre 1994 le attuali modalità di reclutamento dei medici di medicina generale, valendo così la discriminante del corso abilitante solo per i neo laureati dal 1° gennaio 1995.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Hanno altresì diritto ad esercitare l'attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici iscritti nella graduatoria regionale alla data del 31 dicembre 1994».

